



ORIGINALE

N. 07 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IUC). Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Approvazione aliquote per l'anno 2017.
Immediatamente eseguibile.-**

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di MARZO alle ore 19,40, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
1. Piccinin Edi	Sindaco	Presente
2. Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
3. Ravagnolo Susanna	Componente del Consiglio	Presente
4. Vendramini Martina	Componente del Consiglio	Presente
5. Marcuzzo Andrea	Componente del Consiglio	Presente
6. Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
7. Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
8. Canton Loris	Componente del Consiglio	Presente
9. Battiston Omar	Componente del Consiglio	Presente
10. Marcuzzo Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
11. Micheluz Walter	Componente del Consiglio	Assente (g)
12. Antonioli Loris	Componente del Consiglio	Presente
13. Fornasieri Claudio	Componente del Consiglio	Presente
14. Pesco Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
15. Pase Monica	Componente del Consiglio	Presente
16. Bressan Andrea	Componente del Consiglio	Presente
17. Caser Morena	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno: **De Bortoli Tiziana**.

SCRUTATORI designati a inizio di seduta:

1.	BATTISTON Omar
2.	BRESSAN Andrea
3.	ANTONIOLLI Loris

Assiste il Segretario **Dazzan dott.ssa Anna**.

Constato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Piccinin dott. Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

n. 7 del 02/03/2017

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IUC). Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Approvazione aliquote per l'anno 2017.
Immediatamente eseguibile.-**

-----==0==-----

Udito il Sindaco il quale spiega che la proposta di deliberazione, oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevede di eliminare la TASI sulle aree fabbricabili in quanto come tributo ha già un'incidenza significativa l'IMU: la perdita di gettito è stata stimata attorno ai 50.000 €. Questa operazione rientra all'interno di una politica da parte dell'Amministrazione Comunale di riduzione della pressione fiscale per il cittadino, resa possibile dall'alleggerimento del debito dell'Ente: nel 2015 la TASI è stata portata dal 2,3 al 2,15 sui fabbricati e portato l'addizionale IRPEF a scaglioni.

Il Sindaco ricorda inoltre che, oltre ai tributi, l'Amministrazione ha messo mano al costo dei servizi indivisibili per l'utente, al fine di andare incontro alle famiglie, portando il costo del buono pasto per la mensa scolastica, ad esempio a 3 €, e ha introdotto nuovi servizi per i quali il Comune contribuisce fortemente.

Udito il Consigliere Bressan il quale afferma che il gesto da parte dell'Amministrazione è bello, ma in concreto poco resta visto che l'ultima variante urbanistica sono state trasformate numerose Aree da edificabili ad agricole: In ogni caso le aliquote della TASI rimangono le più alte del circondario. Anticipa quindi il voto contrario;

Udito il Consigliere Fornasieri il quale nel prendere atto dello sforzo dell'Amministrazione Comunale anche se ritiene si potesse fare di più.

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO TRIBUTI

"VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.07.2015 avente per oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l'anno 2015".

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2016 avente per oggetto "Imposta Municipale Unica (IUC). Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2016".

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 e specificatamente i commi dal 10 al 28 ed i commi 53 e 54, nei quali sono introdotte nuove disposizioni in materia di tributi locali, e nello specifico:

- *all'art. 1, comma 14, lett. a) e b), che prevede l'eliminazione della **TASI sull'abitazione principale** per i possessori e la quota TASI a carico degli inquilini/ occupanti , quando l'immobile è abitazione principale ; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8, A/9);*
- *al medesimo comma , lett. c) , viene introdotta la seguente disposizione per i **beni merce** “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione, fino all'azzeramento”*
- *al medesimo comma lett. d) si prevede nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto (inquilino) che la destina ad abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali di lusso, che il possessore/proprietario versi la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.*
- *all'articolo 1 commi 53 e 54 si prevedono riduzioni d'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9.12.1998;*
- *all'articolo 1, comma 10, si prevede che la base imponibile sia IMU che TASI sia ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito **a specifiche condizioni di seguito correlate:***
- *tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1° grado (padre-figlio e viceversa);*
- *il contratto di comodato deve essere registrato;*
- *il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora abitualmente;*
- *oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua abitazione principale e una sola concessa in comodato, sussistenti entrambi nello stesso comune;*
- *ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni di categoria di lusso ovvero A/1, A/8 e A/9 .*

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/05/2012 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative.”;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02.09.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC e della componente TASI, modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 37 del 02/07/2015;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 21 del regolamento suddetto nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest' ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e in tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tariffa o tributo, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di individuare nella presente deliberazione i costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI come disposto dal comma 682, art.1 , Legge 147/2013 ;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità) recita testualmente: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

VISTO che tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è prorogato a tutto il 2017, con eccezione della TARI, poiché la legge n. 232 del 11.12.2016 con l'art. 1, comma 42 (Legge di stabilità 2017) estende la previsione di cui all'articolo 1, comma 26 della L. 208/2015 succitata;

DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio si ritiene con il presente provvedimento confermare le aliquote e detrazioni vigenti anche per l'anno 2017 ad eccezione della tassazione relativa alle aree edificabili per le quali si prevede con il presente provvedimento l'azzeramento dell'aliquota al fine di evitare su tale tipologia di beni la doppia imposizione fiscale sia dell'IMU che della TASI;

PRECISATO che le suddette aliquote d'imposta:

- *sono coerenti con il gettito atteso che sarà iscritto nello schema di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 in fase di approvazione da parte del Consiglio comunale pari ad euro 458.000,00*
- *consentono la copertura nella misura del **22,04%** dei costi dei servizi indivisibili comunali individuati come segue:*

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI 2017
Istruzione	145.780,00
Viabilità	42.387,00
Illuminazione Pubblica	75.169,00
Parchi e verde pubblico	23.749,00
Servizi alla persona	170.915,00
TOTALE	458.000,00

RICHIAMATO l'articolo 27 comma 8 della L. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti e le aliquote delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data per la deliberazione del Bilancio di Previsione e se questi sono approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017 (art.5, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244);

VISTO l'art. 38 della L. R. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del F.V.G. il quale precisa che i comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione di legge regionale;

APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, non fissa termini diversi dalla norma statale, confermando quindi l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione entro il 31 marzo 2017;

RICORDATO inoltre che l'articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 1 comma 444 della L. 2008/2012 prevede: "....Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.";

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale in data 20/12/2016;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti;

SI PROPONE

1. *di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;*
2. *di determinare, mediante conferma, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2017 ad eccezione della aliquota relativa alle aree edificabili per la quale con il presente atto si prevede l'azzerramento;*
3. *di dare atto pertanto che le aliquote TASI da applicarsi per il corrente anno sono le seguenti:*

<i>Immobili soggetti alla TASI</i>	<i>ALIQUOTE TASI anno 2017</i>
<i>Abitazione principale cat. A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 dei soggetti passivi residenti e dimoranti nel Comune comprese le pertinenze agevolate ai fini IMU (n..1 max per cat. C2, C6, e C7).</i>	<i>Esenti per legge Esenti per legge anche per utilizzatore che la destina ad abitazione principale. Resta dovuta l'imposta dal possessore nella misura pari al 90% .</i>
<i>Abitazioni principali di lusso cat. A1, A8,A9 così definite ai fini IMU e relative pertinenze (n.1 max per cat. C2, C6 e C7)</i>	<i>2,0 per mille sia per eventuale il possessore che per il detentore</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali all' attività agricola (art.13,c.8 D.L. 201/2011)</i>	<i>1,0 per mille sia per eventuale il possessore che per il detentore</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,0 per mille</i>

<p style="text-align: center;"><i>Per tutti gli altri fabbricati (seconde case, pertinenze eccedenti, uffici, studi, negozi botteghe, capannoni industriali, commerciali...)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>2,0 per mille sia per eventuale il possessore che per il detentore</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Alloggi ex IACP</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>0,0 per mille</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Beni merce fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locali</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>2,0 per mille</i></p>

4. *di prendere atto che come stabilito dal vigente regolamento IUC , per la componente TASI, **la quota a carico dell'occupante (inquilino, conduttore, comodatario) è fissata nella misura del 10%**;*
5. *di dare atto che, ai sensi della Legge di Stabilità nazionale per l'anno 2016, la base imponibile sia per la TASI che per IMU è ridotta del 50% nel caso siano rispettate le seguenti condizioni di legge: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8E A/9.*
6. *di prendere atto che a decorre dall'anno 2016, ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/1998 l'imposta viene abbattuta del 25%;*
8. *di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;*
9. *di dare atto il gettito TASI stimato in circa per l'esercizio finanziario è stimato in euro 458.000,00 ed assicura la copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura del 22,04%;*
10. *di rinviare per quanto NON disciplinato dal presente atto alle norme contenute nell'apposito regolamento vigente;*
11. *di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal **1^ gennaio 2017**;*
12. *di inviare in via telematica la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014 entro il termine perentorio del 14 ottobre.*

Stante l'urgenza,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sujestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz Walter);

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. 6 (Pase, Caser, Bressan, Fornasieri, Antonioli e Pesco);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. //;

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Indi, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz Walter);

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. 6 (Pase, Caser, Bressan, Fornasieri, Antonioli e Pesco);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. //;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente : _____

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: *Imposta Municipale Unica (IUC). Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l'anno 2017. Immediatamente eseguibile.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 21/02/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. MATTEO FACCA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Numero proposta: 3

Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 02.03.2017 n. 7

Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

dd. 02.03.2017 n. 07

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente : _____

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

OGGETTO: *Imposta Municipale Unica (IUC). Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l'anno 2017. Immediatamente eseguibile.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 21/02/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. MATTEO FACCA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Numero proposta: 3

Per l'o.d.g. di **CONSIGLIO COMUNALE**

dd. 02.03.2017 n. 7

Approvata con deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

dd. 02.03.2017 n. 07

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL SEGRETARIO

Dazzan dott.ssa Anna

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Anna DAZZAN

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi **06/03/2017** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il **21/03/2017**.

Lì **06/03/2017**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Stefania Caldo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI

CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S

DATA FIRMA: 06/03/2017 15:32:52

IMPRONTA: 25E838F4ECB8A52FF76CD6F6B8EB3122711924AAE21D175FCB1C1BEC18A4AE64
711924AAE21D175FCB1C1BEC18A4AE640A114DC930C9C766C26D87242393CA74
0A114DC930C9C766C26D87242393CA74F2DC141A5CE11BBF8B431DC17425FC64
F2DC141A5CE11BBF8B431DC17425FC64B5D676D50843FFA2475376A561D0E758

NOME: DAZZAN ANNA

CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A

DATA FIRMA: 06/03/2017 16:30:03

IMPRONTA: 9B3717E7BA970E3AC16F63C4F2607321E9270FD82FC9DFBBCD579BC248BD615D
E9270FD82FC9DFBBCD579BC248BD615D5FDCD0633A2FBEA660A8BA88BBFD086B
5FDCD0633A2FBEA660A8BA88BBFD086B00BF7656C37993EF807EB83DFFB65E1D
00BF7656C37993EF807EB83DFFB65E1D725881483998784032094736ECF148AD

NOME: CALDO STEFANIA

CODICE FISCALE: CLDSFN70E53G888B

DATA FIRMA: 06/03/2017 17:12:37

IMPRONTA: AF68027FB755CD94209D54221C06D9BBE5DFB7D92550408A65DACE7949065914
E5DFB7D92550408A65DACE7949065914D732FA2E315BBEFD8945F245414F4C31
D732FA2E315BBEFD8945F245414F4C31E9080E4B85BF4CB4A30A8125DDC969FF
E9080E4B85BF4CB4A30A8125DDC969FF408C14CB1FDF599B123204D7C40B0CE2